

Indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale

L'INPS ha fornito le istruzioni in merito alle disposizioni emanate dall'art.1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (c.d. Legge di stabilità 2014), che ha apportato modifiche all' articolo 19-ter del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e *ulteriormente novellato dall'art. 35 della legge 4 novembre 2010 n. 183.* *1. Riapertura dei termini per la concessione dell'indennizzo e per la presentazione delle domande* Ai sensi delle modifiche al comma 1 dell'articolo 19-ter introdotte dalla lett. a) dell'articolo 1 comma 490, della legge n. 147 del 2013, «_l'indennizzo è concesso, nella misura e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 207 del 28 marzo 1996, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso* tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016*. Le relative domande possono essere presentate, a partire dai 1° gennaio 2014, *fino al 31 gennaio 2017*_» * _1.1 Destinatari_* Dal 1° gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo: a) coloro che maturano i requisiti per l'indennizzo di cui all'art.2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016; b) coloro che avevano maturato i requisiti per il diritto alla prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, ma non avevano presentato la relativa domanda oppure la domanda stessa era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. Resta confermato che la decorrenza dell'indennizzo è fissata comunque al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché a tale data risultino soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni richiesti. Ovviamente, la decorrenza degli indennizzi concessa ai soggetti sopra indicati non potrà comunque essere antecedente al 1° febbraio 2014 (primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge). Per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, importo, nonché incompatibilità ed utilizzazione dei periodi di erogazione dell'indennizzo ai fini pensionistici, si richiamano le istruzioni fornite dall'INPS con circolari n. 111 del 25 maggio 1996 e n. 20 del 21 gennaio 2002. *_1.2 Scadenza indennizzi_* La scadenza degli indennizzi è prevista al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011: per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi° Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi* Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi** Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** *Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. ** Requisito da adeguare. per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi° Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** *Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. ** Requisito da adeguare. L'erogazione dell'indennizzo spetta *fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili *previste per la vecchiaia sopra descritte. *2. Proroga degli indennizzi sospesi per raggiungimento da parte dei titolari dell'età massima di 61 anni e 6 mesi - se donne - e di 66 anni e 6 mesi - se uomini.* Gli indennizzi in godimento al 31.12.2011 vengono prorogati fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dalla legge 214/2011. Benché sia possibile presentare - a titolo ricognitivo - istanza di proroga in modalità telematica, la proroga verrà effettuata d'ufficio dall'INPS mediante il riesame delle posizioni precedentemente sospese e con il riconoscimento degli arretrati a partire dal momento della sospensione. A tal fine, le Sedi INPS potranno richiedere dichiarazione di responsabilità in merito all'assenza di ripresa di attività lavorativa dipendente o autonoma. Pertanto, le indicazioni operative fornite su Punto d'Incontro con notizia dell' 11 dicembre 2013 e confermate con le successive notizie del 15 gennaio 2014 e del 25 febbraio 2014, si intendono superate, salvo i casi per i quali l'INPS non dovesse attivare il riesame d'ufficio. Di tale proroga non potranno tuttavia beneficiare i soggetti che siano già titolari di pensione erogata dall'Inps o da altro ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore. Tale esclusione è determinata dalla circostanza che la modifica introdotta dalla citata legge n. 147 del 2013 ha la finalità di offrire un sostegno economico - che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale - ai soggetti destinatari dell'indennizzo che, in seguito all'introduzione delle più elevate età pensionabili introdotte dalla legge n. 214 del 2011, siano rimasti senza indennizzo e senza pensione. *_2.1 Proroga fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia degli indennizzi di cui

all'articolo 1, comma 272, della legge n. 311/2004_* Tutti gli indennizzi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (quelli cioè concessi ai soggetti che avevano maturato i requisiti di cui all'articolo 2 del Dlq.vo n. 207 del 1996 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007) e che erano in pagamento alla data 31 dicembre 2011, verranno prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

3. Adempimenti delle Sedi INPS Come comunicato in precedenza, si dava conto dell'avvenuta pubblicazione, sul sito internet INPS, del modello AP 95 per la presentazione delle istanze per l'indennizzo in questione, in attesa della messa in linea della versione online. Con il messaggio in commento, l'Istituto ha dato disposizioni alle proprie Sedi di provvedere all'istruttoria di tutte le istanze di indennizzo pervenute a partire dall'entrata in vigore della legge n.147/2013, indipendentemente dal modello di domanda utilizzato dagli interessati.. Le Sedi INPS dovranno inoltre procedere al riesame d'ufficio delle istanze di indennizzo che siano state rigettate dall'Istituto, in attesa della pubblicazione del messaggio in commento, liquidandole - qualora risultino accoglibili - tenendo conto della data della domanda originariamente presentata *Istruzioni operative in relazione a situazioni di dubbia interpretazione* Per fornire la maggior tutela possibile alla platea degli interessati e dei nostri patrocinati si ritiene utile dettare i seguenti criteri operativi cui attenersi a seconda delle seguenti casistiche: le domande di indennizzo presentate «fuori tempo massimo» (successivamente al 31.01.2012), respinte, a suo tempo, dall'Istituto, dovranno essere oggetto di una *duplice azione di tutela*:

a) presentazione di una nuova domanda di indennizzo; b) riesame della richiesta precedente al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo con decorrenza dal 1° febbraio 2014 e non dal mese successivo la presentazione della relativa domanda; le domande di indennizzo, respinte dall'Inps, presentate da coloro che, pur avendo cessato l'attività commerciale nei previsti termini di legge (31.12.2011), non avevano provveduto nel predetto termine del 31.12.2011 all'assolvimento dei prescritti adempimenti di legge presso le Camere di Commercio, andranno ripresentate «ex novo». Parimenti, dovrà essere inoltrato nei loro confronti il riesame della «vecchia» domanda, sempre al fine di ottenere la decorrenza della prestazione dal 1° febbraio 2014. Qualora per le casistiche sopra ipotizzate le domande di riesame dovessero essere respinte dall'Istituto, andrà valutata, volta per volta, l'eventualità di avviare un contenzioso sulla base di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. N. 488/ 1968, che, com'è noto, dispone che» qualora i requisiti per il diritto a pensione, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia sarà corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto». Per completezza di informazione si ricorda che l'accesso per la richiesta di invio è inserito nel gruppo Inps- codice prestazione 8000 descrizione prestazione per cessazione commerciale .